

DETERMINA DEL DIRIGENTE**ASSAM****N. 596/DET DEL 30/09/2014**

Oggetto: D.Lgs.214/05-Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di Anoplophora glabripennis Motschulsky nelle Marche. Revoca D.D.Assam n.102/DET del 26.02.14.Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2014.

IL DIRIGENTE**ASSAM**

- - - -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n. 7) e sm.i.;

PRESO ATTO che l'art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n. 54);

VISTI il programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 147 del 15.10.2013;

VISTI la variazione al programma di attività dell'A.S.S.A.M. 2014 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto dell'Amministratore Unico n. 10 del 28.01.2014;

PRESO ATTO che il programma di attività 2014 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

VISTA la D.G.R. Marche n. 122 del 10.02.2014 con la quale è stato approvato il programma attività sopra citato;

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con D.G.R. Marche n. 3424 del 23.12.1997 e il Regolamento per l'acquisizione in economia di forniture e servizi, approvato

con Decreto A.U. n. 30 del 23.03.2012 e successivamente modificato con Decreto A.U. n. 118/AMMU del 28/08/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche;

- DETERMINA -

- di revocare la D.D.Assam n.102/DET del 26.02.2014 riguardante: "D.Lgs.214/05 - Misure del Servizio Fitosanitario per l'abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante sensibili asintomatiche, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche" e ss. mm. ii.;
- di approvare le misure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto: *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname nel territorio della Regione Marche, specificate nell'allegato A della presente determina di cui costituisce parte integrante;
- di approvare la misura ufficiale del SFR per la gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname nella Regione Marche, individuata nell'allegato B della presente determina di cui costituisce parte integrante;
- che l'accesso al luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname deve essere preventivamente consentito dal SFR con rilascio di apposita tessera, conforme al modello di cui all'allegato C della presente determina della quale costituisce parte integrante, ai soggetti che sono incaricati di svolgere operazioni all'interno ad eccezione del personale ispettivo e tecnico del SFR.
- che gli Ispettori fitosanitari del SFR possono consentire, valutati i rischi fitosanitari, l'accesso al suddetto luogo a coloro che devono svolgere operazioni urgenti.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato per estratto sul B.U.R.M..

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Il presente atto si compone di n.12 facciate, comprensive del documento istruttorio e degli allegati A, B e C.

IL DIRIGENTE

(Avv. Cristina Martellini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Servizio Fitosanitario Regionale – Centro Operativo: Fitosanitario
Servizi di consulenza specialistica, certificazione, controllo, vigilanza e laboratorio

- Normativa e atti amministrativi di riferimento:
 - Legge Regionale n. 11 del 16.1.1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - Legge Regionale n. 9 del 14.1.1997 di istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;

- D.G.R. Marche n. 621 dell'8.6.2004 concernente "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004 - Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale";
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8.5.2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28.11.2002 di modifica della Direttiva 2000/29/CE;
- D.Lgs. 19.8.2005, n. 214 riguardante la "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e ss. mm. ii;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche (D.G.R.M.) n. 1730 del 27.12.2013 avente per oggetto "Dir 2000/29/CE – D.lgs. 214/2005 – Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky) nelle Marche – Assegnazione all'ASSAM del finanziamento per l'anno 2013 - € 90.000,00";
- Decreto del Dirigente della posizione di funzione competitività e sviluppo dell'impresa agricola n. 531/CSI del 30.12.2013;
- Decreto dell'Amministratore Unico dell'Assam n. 50/AMMU del 20.03.2014 relativo a: "C.O. FIT – Approvazione dello schema di accordo di programma tra ASSAM, azienda ASITE s.u.r.l. e i Comuni nell'ambito del "Piano d'azione regionale per contrastare l'introd. e la diff. del tarlo asiatico del fusto nelle Marche" – Anno 2014;
- Determina del Dirigente ASSAM (D.D. ASSAM) n.102/DET del 26.02.2014 concernente: "D.Lgs.214/05-Misure del Servizio Fitosanitario per l'abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante sensibili non sintomatiche, per il trasporto e trattamento del legname infestato nella Regione Marche";
- D.D. ASSAM n. 225/DET del 01.04.2014 riguardante: " Modifica della DET/102 Assam del 26/2/2014- Misure per l'abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky). Proroga dei termini di abbattimento. Anno 2014;
- Decreto dell'Amministratore Unico dell'Assam n. 110/AMMU del 05.08.2014 inerente: "C.O.BPS – Autorizzazione stipula contratto affitto tra ASSAM e Azienda Agricola Quintili Candida e Sorelle della durata di un anno di area di mq 1.875 destinata alla cippatura di legno infestato da Tarlo Asiatico - Euro 3.600,00";
- D.D. ASSAM n. 486/DET del 06.08.2014 riguardante: "D.L.vo 19.08.05 n. 214 Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico *Anoplophora glabripennis* nella Regione Marche. Annullamento D.D. ASSAM n.105/DET del 05.03.2014, modifica D.D. ASSAM n° 102/DET del 26.02.2014. Anno 2014".

- Motivazione:

La Regione Marche ha istituito, con L.R. n. 11/1995, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) che è stato assegnato, con i relativi compiti, alla Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con L.R. 14.01.1997 n. 9. Tra le competenze fondamentali del SFR, elencate nel Decreto Legislativo (D.Lgs.) 19.8.2005, n. 214 che disciplina le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, è indicata la prescrizione, nel territorio di riferimento, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie al riguardo. In tale contesto s'inserisce il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky- ALB) compreso nelle liste degli organismi da quarantena per l'Europa (direttiva 2000/29/CE – annex I e D.Lgs. 214/05 - allegato 1), di seguito denominato organismo nocivo. La Regione Marche con la D.G. n. 1730 del 27.12.2013 ha adottato il "Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione dell'organismo nocivo nelle Marche" con cui ha disposto l'abbattimento e la cippatura di tutte le piante con sintomi del tarlo asiatico nonché delle piante sensibili all'organismo nocivo, presenti in un raggio di 50 m. intorno a

quelle riscontrate infestate (settore attivo), secondo le modalità prescritte dal SFR. Il citato Piano d'azione, inoltre, dispone il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori delle zone infestate e cuscinetto. Il Dirigente della posizione di funzione competitività e sviluppo dell'impresa agricola con decreto n. 531/CSI del 30.12.2013 ha destinato € 36.000,00 alla stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni Comunali delle aree infestate dall'organismo nocivo e/o con aziende di servizio pubblico effettivamente coinvolte per le attività individuate nel suddetto Piano d'azione. Con D.D. Assam n.102/DET del 26.02.2014 sono state adottate, in ottemperanza al suddetto piano, le misure concernenti le modalità di abbattimento di piante infestate dall'organismo nocivo e di piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo e di trasporto e trattamento del legname infestato nella Regione Marche. Con D.D. ASSAM n. 486/DET del 06.08.2014, a seguito del monitoraggio effettuato e coordinato dal Servizio fitosanitario regionale, nei mesi successivi al primo ritrovamento dell'organismo nocivo, avvenuto nel mese di agosto del 2013 nel territorio del Comune di Grottazzolina (FM), sono state aggiornate le superfici della zona infestata, zona cuscinetto e zona indenne ricadenti nella Provincia di Fermo. Con tale provvedimento, inoltre, è stato definito che nei punti di confine della zona infestata dell'organismo nocivo, il raggio dell'area del settore attivo, in cui abbattere le piante sensibili non sintomatiche, sia ampliato a m. 100. Al fine di ostacolare la diffusione dell'organismo nocivo è doveroso considerare le raccomandazioni formulate dalle autorità della UE, competenti in materia, a seguito dell'audit svolto nella Regione Marche nel mese di marzo 2014 nonché le esperienze acquisite nell'applicazione delle misure fitosanitarie vigenti. In tal senso, si ritiene necessario che il legname di piante sensibili non sintomatiche, a dimora in siti esterni al settore attivo, sia sottoposto a cippatura alla stregua del legname infestato. E' stato raccomandato, inoltre, che le piante riscontrate infestate e quelle sensibili non sintomatiche, nel settore attivo, siano tempestivamente abbattute ed il legname di risulta sia sottoposto a cippatura anche nel periodo di volo degli adulti dell'organismo nocivo. Per conformarsi a queste esigenze è necessario aggiornare le misure del SFR per l'abbattimento di piante infestate dall'organismo nocivo e di piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato integrando le raccomandazioni degli organi competenti della UE e le esperienze maturate al riguardo. In aggiunta, il SFR ha individuato un luogo destinato appositamente allo stoccaggio e alla cippatura del legname infestato e del legname descritto nel Decreto dell'Amministratore Unico dell'Assam n.110/AMMU del 05.08.2014. La gestione del suddetto luogo comporta l'adozione di un'opportuna misura del SFR che disciplini le varie operazioni condotte al suo interno al fine di garantire l'assenza di rischi fitosanitari. A tale scopo, inoltre, è indispensabile che l'accesso del personale addetto a particolari operazioni sia disciplinato con il consenso del SFR.

- Esito dell'istruttoria:


Sulla base di quanto esposto, si propone:

- di revocare la D.D.Assam n.102/DET del 26.02.2014 riguardante: "D.Lgs.214/05 - Misure del Servizio Fitosanitario per l'abbattimento di piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante sensibili asintomatiche, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche" e ss. mm. ii.;
- di approvare le misure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto, *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), e delle piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo, nonché per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname nel territorio della Regione Marche, specificate nell'allegato A della presente determina di cui costituisce parte integrante;
- di approvare la misura ufficiale del SFR per la gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname nella Regione Marche, individuata nell'allegato B della presente determina di cui costituisce parte integrante;

- di determinare che l'accesso al luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname sia preventivamente consentito dal SFR con rilascio di apposita tessera, conforme al modello di cui all'allegato C della presente determina della quale costituisce parte integrante, ai soggetti che sono incaricati di svolgere operazioni all'interno ad eccezione del personale ispettivo e tecnico del SFR.
- di disporre che gli Ispettori fitosanitari del SFR possano consentire, valutati i rischi fitosanitari, l'accesso al suddetto luogo a coloro che devono svolgere operazioni urgenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)



- ALLEGATI -
(n. 3 allegati)

Allegato A

REGIONE MARCHE
A.S.S.A.M. - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Servizio fitosanitario regionale
Osimo (AN)

D.Lgs.214/05 - Misure ufficiali del Servizio Fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto: *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname nel territorio della Regione Marche.

Art. 1

Finalità

Il presente documento, predisposto in ottemperanza alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, del D.Lgs. 19.8.2005 n. 214 di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e del Piano d'azione approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n.1730 del 27.12.2013, ha lo scopo di regolamentare gli interventi di abbattimento di piante attaccate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e di piante sensibili a dimora nel settore attivo nonché il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname di piante sensibili a dimora nella zona delimitata dell'organismo nocivo.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente atto s'intende per:

1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (Asian longhorned beetle – ALB): coleottero cerambicide, denominato tarlo asiatico del fusto, inserito nelle liste degli organismi da quarantena per l'Europa (direttiva 2000/29/CE – annex I) di seguito denominato organismo nocivo.
2. Piano d'azione: il Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n°1730 del 27 dicembre 2013.
3. Piante sensibili: piante appartenenti a generi botanici ritenuti sicuramente sensibili in cui l'organismo nocivo ha completato il ciclo di vita in condizioni di pieno campo nel territorio della Regione Marche: *Acer spp.*, *Betula spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Aesculus spp.* e *Ulmus spp.*.
4. Piante osservate: piante appartenenti a generi botanici, inclusi nelle misure fitosanitarie di cui allo standard EPPO-PM9/15 (bollettino EPPO v.43 n.3 dicembre 2013): *Albizia spp.*, *Alnus spp.*, *Buddleja spp.*, *Carpinus spp.*, *Celtis spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Elaeagnus spp.*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus spp.*, *Hibiscus spp.*, *Malus spp.*, *Melia spp.*, *Morus spp.*, *Platanus spp.*, *Prunus spp.*, *Pyrus spp.*, *Quercus rubra*, *Robinia spp.*, *Sophora spp.*, *Sorbus spp.* e *Tilia spp.* sui cui viene eseguito il monitoraggio ufficiale dell'organismo nocivo.
5. Piante infestate: piante sensibili in cui è stata accertata la presenza di sintomi dell'organismo nocivo e/o la presenza di esso in qualsiasi stadio di sviluppo o piante osservate in cui sia stata ufficialmente verificata la presenza dell'organismo nocivo in qualsiasi stadio di sviluppo.
6. Zona infestata: zona in cui è stata confermata la presenza dell'organismo nocivo il cui perimetro comprende tutte le piante infestate.
7. Zona cuscinetto: zona con raggio di 2 Km adiacente alla zona infestata.
8. Zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto.
9. Settore attivo: area circostante ogni pianta infestata avente m. 50 di raggio. Nei punti di confine della zona infestata il raggio è aumentato a m.100.
10. Legname infestato: legname e ramaglia di risulta ottenuti a seguito di interventi di abbattimento delle piante infestate o delle piante sensibili non sintomatiche a dimora nel settore attivo.
11. Trattamento termico del legname infestato: misura di trattamento termico a cui si sottopone il legname infestato, presso ditte autorizzate, sulla base dello standard fitosanitario F.A.O. - ISPM 15.
12. Legname: legname e ramaglia di risulta derivanti da piante sensibili non sintomatiche a dimora nella zona delimitata dell'organismo nocivo ed all'esterno dei luoghi individuati come settore attivo.
13. Cippatura: trattamento del legname infestato consistente nella riduzione di tutti gli organi legnosi della pianta in frammenti di dimensioni non superiori a 2,5 cm su almeno due lati.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le correnti misure si applicano nel territorio della Regione Marche a tutte le piante infestate e alle piante sensibili non sintomatiche, a dimora nel settore attivo o nella zona delimitata, appartenenti a persone fisiche e giuridiche sia pubbliche sia private, nonché al legname infestato ed al legname.
2. Le misure di cui al comma 1 si eseguono in aree urbane ed extra urbane, in aree soggette a qualsiasi vincolo e su piante radicate nel bosco come definito all'art. 2 della L.R. n. 6 del 23.02.2005.

Art. 4

Principi generali

1. L'abbattimento di piante infestate e di piante sensibili non sintomatiche, a dimora nel settore attivo, deve essere comunicato dai proprietari e/o dai possessori, con almeno due giorni di anticipo, al SFR con il modulo riportato nell'allegato A I delle presenti misure ufficiali del SFR.
2. I proprietari o possessori delle suddette piante devono comunicare al SFR, utilizzando lo schema indicato nell'allegato A I delle attuali misure ufficiali del SFR, la ditta, il luogo e le misure applicate al legname infestato (cippatura, trattamento termico del legname infestato o altro trattamento).
3. Il legname infestato deve essere spostato esclusivamente verso il luogo in cui si effettua la cippatura. Il SFR, valutato il rischio fitosanitario, può rilasciare un'autorizzazione allo spostamento sotto controllo ufficiale verso luoghi in cui si attua il trattamento termico del legname infestato o altro trattamento espressamente autorizzato dal SFR.
4. Per ogni altro disposto, non contemplato e riguardante le finalità dell'art. 1, si deve fare riferimento al D.Lgs. 214/2005 ed al Piano d'azione.

Art. 5

Abbattimento di piante infestate e di piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo

1. L'abbattimento deve essere fatto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del SFR tagliando la pianta fino al suolo fatta salva l'assenza di sintomi dell'organismo nocivo sulla superficie di taglio.
2. Il SFR può limitare, con proprio atto, l'esecuzione degli abbattimenti a determinati periodi dell'anno.
3. Iniziare gli abbattimenti dalle piante sensibili non sintomatiche del settore attivo e procedere verso le piante infestate.
4. Estirpare la ceppaia qualora sia indicato espressamente nella comunicazione del SFR.
5. Il cantiere di lavoro deve essere opportunamente delimitato e il terreno circostante le piante da abbattere deve essere ricoperto con teli di plastica atti a contenere tutto il legname infestato. Se la superficie del terreno è asfaltata o cementata, è consentito omettere l'uso dei teli purché sia possibile rimuovere tutta la ramaglia anche quella di piccole dimensioni.
6. Le piante infestate e le piante sensibili non sintomatiche, nel settore attivo, devono essere abbattute, preferibilmente, rispettando l'intera altezza. E' ammessa, qualora sia necessario, la riduzione della chioma evitando dispersioni di frammenti legnosi.

Art. 6

Trasporto del legname infestato

1. Il legname infestato durante il trasporto deve essere ricoperto con teloni di plastica oppure caricato su camion già provvisti di telo. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere sottoposti ad accurata pulizia sia alla partenza dal cantiere di abbattimento sia all'uscita dal luogo di scarico del legname infestato.
2. La persona giuridica incaricata del trasporto del legname infestato deve comunicare al SFR le sigle alfanumeriche delle etichette ufficiali, apposte preventivamente sulle piante abbattute e consegnare le medesime etichette al SFR.

Art. 7

Trattamento del legname infestato

1. Il legname infestato deve essere sottoposto a cippatura nel luogo individuato dal SFR e indicato nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 1.
2. Il SFR può autorizzare, in deroga al comma 1, una delle seguenti misure fitosanitarie da applicare al legname infestato:
 - a) cippatura in luogo diverso da quello indicato nella comunicazione di cui all'art. 5, comma 1;
 - b) trattamento termico presso ditte autorizzate secondo lo standard fitosanitario F.A.O. - ISPM 15;
 - c) altra modalità di esecuzione delle misure fitosanitarie individuata sulla base del disposto del punto n°12 del Piano d'azione.
3. La persona giuridica incaricata di effettuare la cippatura deve comunicare al SFR le sigle alfanumeriche delle etichette ufficiali del SFR, apposte preventivamente sulle piante abbattute da cui deriva il legname sottoposto a trattamento e consegnare al SFR le medesime etichette.
4. In caso di misura fitosanitaria autorizzata, ai sensi del comma 2 del presente articolo, devono essere consegnate al SFR le copie dei documenti comprovanti l'avvenuto trattamento con indicazione delle sigle alfanumeriche specificate nelle etichette del SFR fissate preventivamente sulle piante abbattute da cui deriva il legname sottoposto a trattamento.
5. Nei casi in cui non sia possibile applicare al legname infestato, in tempi brevi, alcuna delle misure fitosanitarie previste al punto 2 è consentito, nel periodo 1 novembre – 31 marzo, accumulare il legname infestato in un luogo adatto, lontano da piante sensibili, preventivamente individuato dal proprietario e comunicato al SFR con il modulo descritto nell'allegato A I delle presenti misure ufficiali. Il cumulo deve essere contenuto in teli di plastica.

Art. 8

Trattamento del legname

1. Il legname deve essere sottoposto a cippatura nel luogo individuato dal SFR, indicato all'art 3 dell'allegato B della presente determina.
2. Il legname può essere temporaneamente accumulato presso le isole ecologiche dei Comuni situate nella zona infestata dell'organismo nocivo.

Art. 9

Sanzioni

La violazione delle presenti misure ufficiali comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D.Lgs. 214/2005.



Allegato A I

ALL'ASSAM - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Via Dell'Industria, 1 – 60027 OSIMO (AN)
Tel.071 8081 - Fax 071 85979
pec: assam@emarche.it
e-mail: fit@assam.marche.it

Prot. n. _____

OGGETTO: Misure ufficiali del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate dal tarlo asiatico del fusto: *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato nel territorio della Regione Marche. Comunicazione interventi di abbattimento, spostamento e trattamento del legname infestato.¹

 sottoscritt _____
residente a _____ via _____
n. _____ tel. _____ rappresentante _____ /titolare/funziario
delegato de _____ Ditt_/Società/Comune _____ con sede in
via _____ Comune di _____ (Prov. _____),
tel. _____, fax _____, e-mail _____
(barrare ciò che interessa)

COMUNICA che eseguirà l'abbattimento della/e pianta/e infestata/e e/o della/e pianta/e sensibile/i non sintomatica/che contrassegnata/e dalla/e etichetta/e del SFR. n. _____ in/nelle data/e _____

COMUNICA che il legname infestato sarà trasportato presso ² _____, Sit _____ nel Comune di _____ (prov. _____), via _____, ove sarà destinato a ³ _____

COMUNICA che il legname infestato sarà trasportato presso ⁴ _____, sit _____ nel Comune di _____ (prov. _____), via _____, ove sarà accumulato temporaneamente in attesa di essere sottoposto al trattamento di _____

Il/la sottoscritt _____ DICHIARA, altresì, di essere informat _____, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto la loro mancata produzione impedisce l'avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall'amministrazione procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM). Il/la sottoscritt _____ per esercitare i propri diritti, garantiti dal D. Lgs. 196/2003, può rivolgersi all'Assam, all'indirizzo sopraindicato.

Luogo e data: _____/_____/_____

IL DICHIARANTE

firma _____

¹ La comunicazione deve essere fatta dal proprietario e/o dal possessore delle piante.

² Nome della ditta o del luogo.

³ Cippatura, trattamento termico secondo lo standard F.A.O. ISPM 15, altra misura fitosanitaria autorizzata dal SFR.

⁴ Nome della Ditta o del luogo.

Allegato B

REGIONE MARCHE
A.S.S.A.M. - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche
Servizio fitosanitario regionale

D.Lgs.214/05 – Misura ufficiale del Servizio fitosanitario regionale (SFR) per la gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname nella Regione Marche.

Art. 1

Finalità

Il presente documento, predisposto in ottemperanza alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8.5.2000, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, al D.Lgs. 19.8.2005 n. 214 di attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, al Piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) nelle Marche, approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1730 del 27.12.2013 ed alle misure ufficiali del SFR per l'esecuzione degli abbattimenti delle piante infestate da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) e delle piante sensibili non sintomatiche nel settore attivo, per il trasporto e il trattamento del legname infestato e del legname, ha lo scopo di regolamentare le modalità di accesso e di esecuzione degli interventi per l'accumulo e la cippatura del legname infestato dal suddetto organismo nocivo e del legname nel luogo individuato dal SFR.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente atto s'intende per:

1. Luogo di stoccaggio e cippatura: area demarcata, individuata nel successivo art. 3, in cui si accumula e si sottopone a cippatura il legname infestato ed il legname.
2. Luogo di bonifica: area individuata all'interno del luogo di stoccaggio e cippatura, adeguatamente segnalata, adibita ad operazioni di controllo, pulizia e/o trattamento di disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature prima dell'uscita dal luogo di stoccaggio e cippatura.
3. Persone giuridiche: soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto, di trattamento e di movimentazione di materiale.
4. Accordo di programma: convenzione stipulata tra le Amministrazioni Comunali ricadenti nella zona infestata dell'organismo nocivo e l'Assam – Servizio fitosanitario sulla base del Decreto dell'Amministratore Unico dell'Assam n. 50/AMMU del 20.03.2014.

Art. 3

Ambito di applicazione

La corrente misura si applica per regolamentare le operazioni di accesso e quelle eseguite nel luogo di stoccaggio e cippatura del legname infestato e del legname, individuato con decreto dell'Amministratore Unico dell'Assam n. 110/AMMU del 05.08.2014, sito in via San Filippo del Comune di Magliano di Tenna (FM), censito al Foglio n. 10 particella n. 289 del catasto fabbricati del suddetto Comune.

Art. 4

Principi generali

1. Nel luogo di stoccaggio e cippatura deve essere conferito il legname infestato ed il legname.
2. Nel luogo di stoccaggio e cippatura possono entrare i soggetti, in possesso del consenso del SFR, i funzionari e il personale tecnico di detto servizio. A richiesta degli Ispettori fitosanitari del SFR, deve essere esibito il documento comprovante tale facoltà.
3. Le Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto l'accordo di programma, l'Amministrazione della Provincia di Fermo e, se del caso, i soggetti privati devono comunicare al SFR la/le persona/e giuridica/che o persona fisica individuata/te per il trasporto del legname infestato e/o del legname nonché la durata del contratto.
4. La ditta che esegue l'attività di cippatura nel luogo predisposto deve comunicare al SFR la/le persona/e giuridica/che individuata/te per il trasporto del prodotto legnoso cippato.
5. Per ogni altro disposto, non contemplato e riguardante le finalità dell'art. 1, si deve fare riferimento al D.Lgs. 214/2005 ed al Piano d'azione.

Art. 5

Prescrizioni per le persone giuridiche e fisiche operanti nel luogo di stoccaggio e cippatura

1. Il legname infestato ed il legname devono essere scaricati esclusivamente nel luogo adibito all'accumulo del materiale legnoso.
2. Il trasportatore di legname infestato e di legname, il trasportare di materiale legnoso cippato, il conduttore delle macchine che hanno operato nel luogo di stoccaggio e cippatura devono, prima di uscire con i suddetti mezzi e/o attrezzi, spostarsi nel luogo di bonifica e procedere alle operazioni di controllo e di accurata pulizia del mezzo di lavoro. Si deve procedere alla disinfestazione degli stessi mezzi e/o attrezzi con un prodotto di libera vendita ad attività insetticida.


Art. 6

Sanzioni

La violazione della misura del SFR comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D.Lgs. 214/2005.

Allegato C

Tessera per l'accesso al luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname nella Regione Marche.

| | |
|--|-------------------------------|
| REGIONE MARCHE – ASSAM / SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE (SFR) | |
| D.Lgs.214/05 - Misura di gestione del luogo di stoccaggio e cippatura di legname infestato e di legname nella Regione Marche. D.D. ASSAM n. _____ del _____ - Allegato B | |
| TESSERA DI ACCESSO N. _____ | DEL _____ |
| Ragione Sociale/Cognome e Nome: | |
| Sede legale/Residenza in via _____ | |
| Comune _____ | Prov. () _____ |
| Partita Iva/codice fiscale n. _____ | |
| Periodo di validità dal _____ al _____ | |
| Timbro ufficio  | Firma del Dirigente SFR _____ |